



Seduta del

21 dicembre 2020

Comunicato il

22 dicembre 2020

Protocollo n.

1129/2020

## **Coronavirus (COVID-19): obbligo della mascherina nella scuola dell'obbligo a partire da mercoledì 6 gennaio 2021**

1. L'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare, RS 818.101.26) contiene anche disposizioni per gli istituti di formazione. Conformemente all'art. 6d cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare le attività presenziali negli istituti di formazione sono vietate. Sono escluse dal divieto in particolare le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II. Gli allievi e i docenti delle scuole del livello secondario II nonché il personale che lavora in queste scuole devono portare una mascherina facciale durante le attività presenziali. Sono fatte salve le situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione (art. 6d cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare). In virtù di queste disposizioni i Cantoni possono adottare provvedimenti per la scuola dell'obbligo.
2. Con decreto del 2 dicembre 2020 (prot. n. 1019/2020), il Governo ha deciso i seguenti provvedimenti per il settore della formazione validi fino a mercoledì 23 dicembre 2020, chiusura delle scuole:  

Su tutta l'area scolastica delle scuole pubbliche e private vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone, fatta eccezione:

  - a) per gli allievi della scuola dell'infanzia e del grado elementare;
  - b) per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico; a tale riguardo occorre adottare altri provvedimenti idonei per proteggersi dal contagio.

3. A seguito della situazione epidemiologica, occorre prolungare fino a nuovo avviso i provvedimenti vigenti per la scuola dell'obbligo.
4. Conformemente all'art. 40 cpv. 1 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone. Possono in particolare vietare o limitare manifestazioni, chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio o vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati (cpv. 2).
5. È previsto che dopo le vacanze di Natale i provvedimenti volti a evitare i contagi a scuola valgano da mercoledì 6 gennaio 2021 fino a nuovo avviso.
6. Conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. b della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria, CSC 500.000) la polizia sanitaria locale compete ai comuni. Di conseguenza spetta a questi ultimi controllare in loco il rispetto dei provvedimenti.
7. In virtù dell'art. 83 cpv. 1 lett. j della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), chiunque si oppone a provvedimenti presi nei confronti della popolazione è punito con la multa. Se l'atto viene commesso per negligenza, l'autore può essere punito con la multa fino a 5 000 franchi (cpv. 2).
8. In base all'art. 35 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria (OLSan; CSC 500.010), l'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano. In considerazione della portata politica è opportuno che sia il Governo a disporre i provvedimenti necessari a tutela della salute della popolazione.

Sulla base delle precedenti argomentazioni, su proposta del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente e in accordo con il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

**il Governo decreta:**

1. A partire da mercoledì 6 gennaio 2021 e fino a nuovo avviso, su tutta l'area scolastica delle scuole dell'obbligo pubbliche e private (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole secondarie e di avviamento pratico nonché strutture per l'istruzione scolastica speciale) vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone, fatta eccezione:
  - a) per gli allievi della scuola dell'infanzia e del grado elementare;
  - b) per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico; a tale riguardo occorre adottare altri provvedimenti idonei per proteggersi dal contagio;
  - c) tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all'obbligo della mascherina.
2. Il controllo compete ai comuni e ai singoli istituti.
3. Comunicazione a tutti i comuni; a tutti i Dipartimenti; all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport nonché alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.



Il Presidente:

Dr. Chr. Rathgeb

In nome del Governo

Il Cancelliere:

Daniel Spadin